

STATUTO

**ISTITUTO SCIENTIFICO
BIOMEDICO EURO
MEDITERRANEO IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA REALI DI
BULGARIA S.N.

Numero REA: BR - 104475

Codice fiscale: 01844850741

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-08-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "C" AL REP.107377/44402

STATUTO SOCIALE

"ISTITUTO SCIENTIFICO BIOMEDICO EURO MEDITERRANEO Società

Consortile a Responsabilità limitata"

- Articolo 1 - Denominazione

- 1.1. È costituita una Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata

"ISTITUTO SCIENTIFICO BIOMEDICO EURO MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L."

Denominazione sintetica

"ISBEM IMPRESA SOCIALE S.Cons.a R.L."

- Articolo 2 - Sede

- 2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Mesagne all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese di Brindisi.

- 2.2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede Sociale nell'ambito del Comune sopraindicato e di istituire, spostare o sopprimere filiali di tipo operativo, laboratori - nonché rappresentanze, uffici, succursali, magazzini, depositi e simili - aventi finalità connesse e/o complementari alle attività espletate anche in località diverse da quella della propria sede, con particolare riguardo alle zone ubicate nell'Area Mediterranea, senza escludere l'Europa o altri continenti.

- Articolo 3 - Durata

- 3.1. La durata della Società è fissata sino al **31 dicembre 2030 (trentuno dicembre duemilatrecenta)** e potrà essere prorogata oltre tale termine, oppure sciolta prima della scadenza con delibera dell'Assemblea straordinaria, secondo la legislazione vigente.

- Articolo 4 - Scopo

- 4.1. La società intende essere retta e regolata, oltre che dal d.lgs. n. 112/2017 e s.m.i., dal codice civile e dalle leggi relative agli enti no profit di cui al d.lgs.117/2017

La società non ha fini di lucro.

È espressamente escluso che la società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

La società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze, benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

La Società persegue la finalità, come centro avanzato di ricerca, ovvero un polo culturale di eccellenza e di riferimento nell'ambito del settore biomedico e sanitario, al fine di perseguire in modo continuativo i seguenti scopi:

- **a)** progettare e svolgere programmi di ricerca clinica, sperimentale, epidemiologica, gestionale, industriale e organizzativa, con particolare attenzione all'uso delle tecnologie per ottimizzare, standardizzare e validare il settore preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo del Pianeta Salute;

- **b)** sviluppare la conoscenza, intesa come promozione, coordinazione, trasferimento, divulgazione e gestione di nuove scoperte e di nuove metodologie scientifiche applicabili, come Buone Pratiche, alla Salute, all'Ambiente e a tutti i settori che hanno impatto e rilevanza per il Pianeta Salute;

- **c)** usare al meglio – e per i traguardi possibili nel Pianeta Salute - le tecnologie innovative biomediche e sanitarie, l'informatica, la telematica e l'ingegneria clinica, i materiali innovativi, la biochimica, la biologia molecolare, le strutture macromolecolari, la Genetica e la medicina personalizzata; i principi ed i metodi di economia sanitaria; gli studi di popolazioni e di epidemiologia sanitaria e di epigenetica riferite sia a singoli individui che a gruppi di persone oltre che all'ambiente ed ai sistemi che ne determinano la salute.

- **d)** favorire la collaborazione integrata tra il sistema ricerca e il sistema impresa, al fine di determinare le condizioni per costituire imprese innovative, applicando il KTE (Knowledge Transfer and Exchange) e le tecniche di diffusione di normative specifiche;

- **e)** svolgere attività di certificazione, di prova, con i relativi test e accreditare e fornire supporto tecnico-scientifico ad amministrazioni pubbliche e private.

- **f)** sostenere e promuovere l'attività formativa e di ricerca nell'ambito delle finalità dell'ente, anche in collaborazione con Università, istituti di formazione pubblici o privati;

- **g)** svolgere e promuovere attività di ricerca sulla connessione e l'integrazione tra problemi sanitari

e sociali, tra politiche sanitarie e sociali, con particolare attenzione ai soggetti più deboli e fragili;

- **h)** svolgere servizi direttamente connessi all'attività di ricerca e all'innovazione nell'ambito del Pianeta Salute, con finalità epidemiologiche, di diagnosi e cura.

- **4.2.** La Società ha rilevanza esterna e non persegue finalità di lucro. Essa può beneficiare in generale delle agevolazioni previste dalla normativa vigente e futura, sia locale, che regionale, che nazionale, che Europea ed Internazionale in materia di ricerca scientifica e tecnologica con interventi, inclusa la formazione ed i servizi per l'innovazione, lo sviluppo e l'incentivazione delle imprese.

- Articolo 5 - Oggetto

La società, nell'ambito di un progetto di give back, intende esercitare in via stabile e principale l'attività d'impresa d'interesse generale in seguito specifica, senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei suoi dipendenti, il tutto per le finalità indicate nel D.lgs. n. 112/2017 ed in particolare intende svolgere le seguenti attività, riferibili prevalentemente alla lett. h dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017:

- **a)** ricerca, sia fondamentale che applicata e finalizzata, per la tutela della salute umana;

- **b)** progettazione ed impiego ottimale di nuove metodologie, apparecchiature ed attrezzature, verificandone l'efficacia e il funzionamento e la qualità di prestazione;

- **c)** accertamento e validazione dei criteri di sicurezza per i pazienti e gli operatori di tecnologie di recente e nuova introduzione;

- **d)** studio ed applicazione dei criteri e delle modalità più idonee all'integrazione di attrezzature ed apparecchiature – incluse le tecniche IoT (Internet delle Cose), al fine di una loro migliore e più economica gestione e di un uso coordinato, ricorrendo a processi idonei all'estrazione, al trattamento ed alla conservazione di dati, segnali e immagini;

- **e)** progettare, sperimentare, e verificare l'efficacia preventiva, diagnostica, terapeutica e riabilitativa di nuove sostanze, dispositivi, accessori utili al Pianeta Salute;

- **f)** utilizzare metodologie informatiche, incluso i BIG DATA, per la verifica e l'applicazione di quanto enunciato nei punti precedenti.

- **5.2.** Nell'ambito del perseguimento dei predetti oggetti, la Società può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

In particolare, in modo esemplificativo ma non esaustivo, la Società può:

- **1)** gestire centri di ricerca sperimentale e clinica, ed esercitare attività scientifica teorica e applicata per conto di Enti pubblici, imprese e operatori privati, nonché per conto degli stessi Soci; più in generale, può svolgere attività di impresa nel settore sanitario, mediante la qualificazione, realizzazione e gestione di sistemi di assistenza tecnologicamente avanzata, incluse le relative strutture ricettive;

- **2)** stabilire relazioni e collaborazioni e attivare contratti di ricerca e di consulenza con Enti, Società e Organismi, pubblici e privati, italiani e stranieri, aventi comuni oggetti di ricerca, onde favorire lo scambio e la diffusione delle informazioni tecnico-scientifiche e delle nuove tecnologie;

- **3)** stabilire rapporti con Enti, Società e Organismi, pubblici e privati, italiani e stranieri, per l'attivazione di ricerche e/o consulenze e per conseguire un'ottimale utilizzazione delle infrastrutture di ricerca pubblica e privata;

- **4)** promuovere - da sola o in concertazione con istituzioni pubbliche e private - l'attività di formazione in tutte le sue espressioni (l'organizzazione di Seminari, Convegni e ogni altra forma di iniziativa didattica e

professionale) per migliorare la qualità delle risorse umane sul piano tecnico-scientifico ed amministrativo-gestionale nel Pianeta Salute, coinvolgendo nell'aggiornamento continuo gli Studenti, la Cittadinanza, i neolaureati e tutti gli interessati alla promozione e all'applicazione del Life Long Learning;

- **5)** favorire un valido supporto di consulenza e di assistenza tecnica e scientifica agli Enti pubblici e privati, alle imprese operanti nel settore per progettare, realizzare e sperimentare apparecchiature, tecnologie, metodologie, accessori e prodotti, nonché i sistemi di gestione e di esercizio di impianti e organizzazioni sanitarie;

- **6)** assumere iniziative editoriali e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, attive e passive, intese al conseguimento dello scopo consortile e a questo attinente, ivi compresa la cessione di tecnologie, brevetti e progetti derivanti dalle attività di ricerca;

- **7)** compiere operazioni finanziarie e commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie

o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale in Italia e all'estero, ivi incluso l'ottenimento di sovvenzioni da parte di soggetti pubblici, l'accettazione di donazione, la facoltà di emettere obbligazioni ordinarie ai sensi di legge, nonché il rilascio di avalli, fidejussioni e ipoteche;

- **8)** assumere interessenze e partecipazioni in altri consorzi, organismi o: imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio o, comunque, finalità affini o complementari a quelle perseguite dall'ISBEM nel Pianeta Salute;

- **9)** utilizzare, nello svolgimento della propria attività, strutture anche esterne a quelle dalla Società stessa;

- **10)** commissionare, in tutto o in parte, attività o funzioni a uno o più soci, e/o a terzi ritenuti idonei.

La Società non può assumere obbligazioni per conto dei soci e in loro rappresentanza, configurandosi quale società consortile con sola attività esterna.

La società - ai sensi dell'art. 3, co. 3 del Decreto Legislativo n° 112/2017 - può destinare una quota inferiore al 50% degli utili annuali ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT (il c.d. "indice FOI") per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili o gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione di dividendi ai soci, anche mediante aumento gratuito di capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari (obbligazioni), comunque non superiore all'interesse massimo annuo (riteniamo, anche se la legge non specifica il periodo temporale) dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5% calcolato sul capitale effettivamente versato dai soci, ovvero destinare una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

La società può partecipare a bandi pubblici e privati e ricevere erogazioni liberali da terzi per il perseguimento delle proprie finalità e può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 112/2017.

- **Articolo 6 - Capitale Sociale - Finanziamenti dei soci**

- **6.1.** Il capitale sociale è di **Euro 200.000,00(duecentomila)** diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

- **6.2.** Le quote non sono trasferibili a terzi né possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, salvo deliberazione unanime dell'Assemblea.

- **6.3.** L'aumento del capitale sociale, tramite conferimento di danaro ovvero di beni e diritti in natura, è disciplinato dagli artt. 2481 e ss. C.C..

- **6.4.** I soci, previa conforme deliberazione assembleare, possono effettuare finanziamenti in misura anche non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione azionaria; tali finanziamenti non possono essere fruttiferi di interessi.

- **Articolo 7 - Ingresso di nuovi soci**

- **7.1.** Possono far parte della Società, in qualità di soci, gli enti pubblici, inclusi gli enti di ricerca, gli enti economici, le aziende sanitarie, e simili, che abbiano interesse alle iniziative proprie della Società e rispondano ai requisiti indicati nel presente Statuto.

- **7.2.** Possono inoltre richiedere di far parte della Società le fondazioni, le associazioni, i comitati, i cittadini, sia in forma privata che organizzata nelle diverse forme di cittadinanza attiva legalmente costituite, nonché aziende ed imprese private che non abbiano in corso procedure per concordato preventivo o fallimentare, che non siano fallite, anche se riabilitate e il cui titolare non sia interdetto o inabilitato.

Per ottenere l'ammissione alla Società la persona giuridica o l'impresa interessata deve inoltrare domanda scritta diretta al Consiglio di Amministrazione, nella quale deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti emessi dal Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società, e di accettarli nella loro integrità. Essa deve altresì obbligarsi a comunicare al Consiglio di amministrazione le variazioni che la riguardino e che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione.

- **7.3.** L'ingresso di nuovi soci ha luogo con deliberazione del C.d.A. assunta sulla scorta di criteri non discriminatori e coerenti con le finalità di interesse generale perseguite dalla società consortile, che ne verifica l'esistenza dei requisiti.

- **7.4.** Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione ad un terzo deve preventivamente offrirla agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto mediante comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con comunicazione inviata a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata). Nella comunicazione il socio deve indicare le condizioni offerte dal terzo, con particolare riguardo al prezzo ed alle modalità di pagamento proposte dal potenziale acquirente.

I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione dovranno informare il socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con comunicazione inviata a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata) da inviarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e deve essere esercitato alle medesime condizioni offerte dal terzo.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità.

Trascorso il termine di 30 giorni, senza che nessun socio abbia comunicato la volontà di esercitare il diritto di prelazione, il socio potrà cedere liberamente la partecipazione purché ottenga il gradimento dell'organo amministrativo, al quale deve essere comunicato l'identità del soggetto potenziale acquirente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

- **7.5.** La deliberazione di ammissione diviene operativa e il sottoscrittore acquisisce la qualità di nuovo socio, con annotazione nel Libro dei Soci, solo dopo che le quote sottoscritte siano interamente liberate, nonché abbia adempiuto agli eventuali ulteriori obblighi particolari deliberati dall'Assemblea con analitica motivazione.

- **Articolo 8 - Perdita della qualità di Socio**

- **8.1.** La qualità di Socio si perde per recesso o per esclusione.

- I Soci possono recedere:

- nei casi previsti dalla Legge e per i Soci pubblici per direttiva delle relative autorità di vigilanza;
- per modifica delle condizioni di partecipazione, modifiche statutarie;
- per libera volontà del socio.

- **8.2.** In caso di recesso il socio avrà diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione determinato nelle modalità sotto definite.

Gli amministratori devono effettuare la valutazione del rimborso tenendo conto:

- della percentuale di capitale consortile detenuta;
- del 70% del valore di Patrimonio Netto della società, determinato sulla scorta dei dati contabili riferibili all'ultima giornata del mese in cui è comunicato il recesso, senza la valorizzazione di alcun avviamento o rivalutazione, ovvero con la considerazione dei rischi latenti ponderabili alla medesima data;
- del ristoro degli eventuali danni subiti.

Il valore di rimborso così determinato non potrà comunque eccedere il 70% del costo storico della partecipazione.

Gli amministratori devono comunicare al socio il valore proposto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

La liquidazione della quota dovrà avvenire entro 360 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Il recesso libero non esercitabile per le quote consortili sottoscritte in sede di costituzione dell'ente, ovvero nei casi di aumenti di capitale obbligatori.

- **8.3.** L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci, su parere del Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi nei confronti del socio che:

- **a)** non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, della normativa interna e in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili;
 - **b)** compia atti pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società;
 - **c)** non adempia alle obbligazioni contratte nei confronti della Società;
 - **d)** nel caso di impresa, abbia cessato la propria attività, sia stata posta in liquidazione, sia stata dichiarata fallita o sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
- **8.4.** Il Socio non ha diritto di esercitare il voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

- **8.5.** In caso di esclusione il socio avrà diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione determinato nelle modalità sotto definite.

Gli amministratori devono effettuare la valutazione del rimborso tenendo conto:

- della percentuale di capitale consortile detenuta;
- del 50% del valore di Patrimonio Netto della società, determinato sulla scorta dei dati contabili riferibili all'ultima giornata del mese in cui è comunicato il recesso, senza la valorizzazione di alcun avviamento o rivalutazione, ovvero con la considerazione dei rischi latenti ponderabili alla medesima data;
- del ristoro degli eventuali danni subiti.

Il valore di rimborso così determinato non potrà comunque eccedere il 50% del costo storico della partecipazione.

Gli amministratori devono comunicare al socio il valore proposto entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso.

La liquidazione della quota dovrà avvenire entro 360 giorni dalla data di delibera di esclusione.

Art.9 -La clausole contenute nei precedenti artt.8 e 9 intendono tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni. In ogni caso, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 112/2017, è espressamente vietata qualunque forma di discriminazione nell'ammissione di nuovi soci nella società ed in caso di diniego di ammissione o di esclusione di un socio la competenza a decidere spetta all'assemblea dei soci riunita in forma collegiale.

È vietata qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, in conformità a quanto previsto dal citato art. 8 del d.lgs. n. 112/2017.

Eventuali esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottate per motivazioni, anche indirettamente discriminatorie.

In ogni caso, in ultima istanza, in caso di esclusione, la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto del 2° comma dell'art. 8 del d.lgs. n. 112/2017.

Art. 10 - Unico socio

La società non può essere costituita da un unico socio persona fisica, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 112/2017.

Fermo quanto indicato al paragrafo precedente, quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

- Articolo 11 - Competenze dei Soci

Sono di competenza dei soci le seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio, del bilancio sociale e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la determina del loro compenso;
- c) la nomina del revisore unico e la determina del suo compenso;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione del Regolamento relativo alla partecipazione dei lavoratori, volontari e utenti alle attività gestorie dell'ente.

Sono inoltre di competenza dei soci le decisioni che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

I soci possono decidere sulle materie di loro competenza anche mediante consenso espresso per iscritto, salvo nei casi in cui la legge richiede che la decisione sia assunta dall'Assemblea dei soci.

E' comunque necessaria la deliberazione assembleare quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

I soci non amministratori possono richiedere di verificare i libri sociali e gli atti relativi

all'amministrazione e alla gestione della società, previo avviso da trasmettere via PEC, o Raccomandata A/R, almeno 30 giorni per la data prevista per l'accesso.

- Articolo 12 - Organi sociali

- **12.1.** Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Sindaco Unico

- Articolo 13 - Assemblea

- **13.1.** L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei Soci o loro delegati. A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

- **13.2.** L'Assemblea:

- **a)** approva il bilancio e le relazioni del Consiglio di Amministrazione sul programma annuale di attività e sull'attività svolta dalla Società;
- **b)** delibera sulle responsabilità degli Amministratori;
- **c)** nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui al successivo art.15;
- **d)** nomina il Sindaco unico, secondo le modalità di cui al successivo art.19;
- **e)** delibera il compenso ai componenti degli organi sociali;
- **f)** delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge o di statuto sono riservati alla sua competenza o sono sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 14- Convocazione

- **14.1.** L'Assemblea dei Soci rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

- **14.2.** Essa è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia e in luoghi normalmente e facilmente accessibili.

- **14.3.** L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo la possibilità di un maggior termine ai sensi dell'art.2364, secondo comma, cod. civ. per l'approvazione del bilancio e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sul programma annuale di attività e sull'attività svolta.

- **14.4.** L'Assemblea è, altresì, convocata tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e quando lo richieda un numero di soci che rappresenti almeno il dieci per cento del capitale sociale, e che indichi, nella domanda, gli argomenti da trattare.

- **14.5.** L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica.

- **14.6.** L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti (soci, loro delegati, componenti del Consiglio di Amministrazione e Sindaco) dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, anche via streaming, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- **a)** sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- **b)** sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- **c)** sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- **d)** ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il segretario verbalizzante.

- Articolo 15 - Costituzione e deliberazione

- **15.1.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale in prima convocazione e qualunque sia la parte del capitale rappresentata in seconda convocazione.

- **15.2.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, assistito da un

segretario da lui stesso designato o, in caso di assenza od impedimento, da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante, e, nei casi previsti dallo Statuto, dal Delegato del Comitato dei Lavoratori.

- **15.3.** Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate con il voto di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente.

- **15.4.** Le deliberazioni dell'Assemblea che hanno per oggetto l'esclusione dei soci dovranno essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

- **15.5.** I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci o da terzi con una delega che deve essere conferita per iscritto e conservata fra i documenti della Società.

- **15.6.** La delega non può essere conferita né agli Amministratori né ai Sindaci, né ai Dipendenti della Società.

- **15.7.** Ciascun socio non può rappresentare più di un socio, oltre se stesso.

- **15.8.** Di ogni riunione dell'assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto da Presidente e Segretario.

Articolo 16 - Assemblea Straordinaria

- **16.1.** L'Assemblea straordinaria delibera, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione:

- **1)** sulle modifiche dello Statuto; in caso di modifica dello Statuto consistente in aumento di capitale sociale, detto aumento potrà essere liberato in denaro o con conferimenti in natura e potrà essere attuato anche

mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;

- **2)** sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società;

- **3)** sulla messa in liquidazione della Società;

- **4)** sulla nomina dei liquidatori, loro poteri e compensi;

- **5)** su qualsiasi altro argomento devolutogli dallo Statuto e dalla Legge.

Le funzioni di segretario vengono assolve da un Notaio.

Articolo 17 - Lavoro nell'impresa sociale e coinvolgimento dei lavoratori, dei volontari, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività e Comitato dei Lavoratori

- **17.1** - È ammessa la prestazione di attività da parte di volontari, nei termini di quanto stabilito dall'art. 13 del D. Lgs. n. 112/2017, ad essi si applica, in quanto compatibile, quanto stabilito dal D. Lgs. n. 117/2017 in tema di volontariato.

- **17.2** - I lavoratori e i volontari dell'impresa sociale, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente statuto e nei regolamenti aziendali, sentiti i soggetti interessati. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

I rappresentanti dei lavoratori e dei volontari dell'impresa sociale hanno diritto di partecipare ai lavori dell'assemblea sociale annuale, con diritto di prendere la parola, ma senza diritto di voto. Hanno diritto di visionare il libro dei verbali delle assemblee e delle relative deliberazioni, previa istanza scritta al Presidente della Società il quale nel termine di dieci giorni dovrà esibire il libro dei verbali al richiedente avente diritto.

L'organo amministrativo deve comunicare ai rappresentanti dei lavoratori e dei volontari dell'impresa sociale, le notizie di politica gestionale che possono, in modo significativo, incidere sulle attività e sulle condizioni di lavoro all'interno dell'impresa, con tempi, modalità e contenuti che consentano di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, preparare consultazioni con l'organo competente.

Sulle questioni di politica gestionale che possono, in modo significativo, incidere sulle attività e sulle condizioni di lavoro all'interno dell'impresa, nelle modalità previste da relativo Regolamento, i loro rappresentanti partecipano alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, partecipazione che diviene permanente nel caso in cui l'impresa sociale nel suo sviluppo rientri nelle caratteristiche previste dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 11 del d.lgs 112/2017.

- **17.3** - L' Impresa Sociale persegue le proprie finalità con particolare attenzione al territorio nel quale ha le proprie sedi operative e alla regione Puglia in particolare, nei quali svolge le proprie attività ed eroga eventuali servizi, a questo scopo favorisce la presenza tra i propri associati e nei propri organi sociali di organizzazioni che rappresentino i bisogni e le proposte del territorio e degli utenti.

- **17.4** - Le forme di partecipazione previste dal presente articolo, in caso di lavoratori, volontari minori di età o soggetti svantaggiati, il coinvolgimento, l'informazione, la partecipazione e la

consultazione riguarderà anche coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o altra misura di protezione sui medesimi.

- Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione

- **18.1.** Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) la maggioranza degli amministratori è scelta dall'assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati;
- c) non possono essere nominati - e, se nominati, decadono dall'ufficio - coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- d) devono possedere le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni - con il termine "esperienza", si indicano sia l'esperienza professionale pregressa sia le conoscenze (e competenze) tecniche acquisite tramite l'istruzione e la formazione;
- e) devono garantire adeguati requisiti di onorabilità in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'ente;
- f) devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti, ovvero tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.;
- g) devono poter dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni all'interno dell'ente;
- h) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina e, in mancanza di determinazione, fino a revoca o a dimissioni;
- i) sono rieleggibili;
- j) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c. c. ;
- k) decadono dal mandato se, senza giustificato motivo, non partecipano per più di tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

- **19.1.** Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad eseguire le delibere assembleari e al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti.

- **19.2.** Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i seguenti poteri:

- **a)** eleggere il Presidente (ove non sia stato già nominato dall'Assemblea) e il Vice-Presidente fra i Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- **b)** nominare il Direttore Generale, anche esterno al Consiglio di Amministrazione;
- **c)** predisporre annualmente, anche sulla base di studi ed elaborazioni, un programma annuale di attività e le linee di sviluppo della Società consortile prevedendone i mezzi finanziari e organizzativi di attuazione e sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio;
- **d)** predisporre annualmente, a norma di legge, il Bilancio d'esercizio, il Bilancio preventivo, il Bilancio sociale e la relativa relazione e sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, salvo la facoltà di rinviare l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, quando particolari esigenze della Società lo esigono;
- **e)** approvare la normativa interna della Società;
- **f)** determinare l'organico del personale;
- **g)** nominare i responsabili dei singoli settori di attività, anche servendosi di Personale messo a disposizione dai soci;
- **h)** deliberare in materia di prestazioni da fornire ai consorziati e terzi, determinandone le modalità;
- **i)** stabilire le direttive e il trattamento economico del Personale della Società e dei collaboratori esterni che a qualsiasi titolo prestano opera per la Società;
- **j)** deliberare le assunzioni, le promozioni e il licenziamento del personale;
- **k)** deliberare le convenzioni, i contratti e, in genere tutti gli atti che comportano entrate e spese per la Società;
- **l)** esaminare e sottoporre all'Assemblea le domande di nuovi Soci;
- **m)** sottoporre all'Assemblea con proprio motivato parere le dichiarazioni di recesso dei consociati e le proposte di esclusione dei consociati;
- **n)** eliberare sulle liti attive e passive;
- **o)** proporre all'Assemblea modifiche al presente Statuto;
- **p)** nominare un Comitato Scientifico in cui ci sia almeno un esperto straniero, per indirizzare

l'attività scientifica della Società, per fornire pareri su problemi e temi di rilevanza scientifica e per valutare la qualità dei progetti e il loro stato di avanzamento.

- **q)** verificare annualmente il mantenimento dei requisiti formali, economici e organizzativi definiti dalla disciplina normativa in materia di Impresa Sociale, ovvero di ETS.

- **19.3.** Al Consiglio di Amministrazione spetta di deliberare su tutti gli argomenti non espressamente riservati alle competenze di altri Organi.

- **19.4.** Il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro i limiti dell'art.2381 del codice civile, a uno o più consiglieri alcuni dei suoi poteri così come definiti dallo Statuto, e in particolare al Direttore Generale per quanto riguarda i punti di cui alle lettere da g) a k) del presente articolo.

- **19.5.** Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea dovrà altresì assegnare loro un compenso annuo.

- **19.6.** -Per la cessione di azienda si applica la disciplina dettata dall'art.12 del D.Lgs.112/2017 e dal Decreto Ministro del Lavoro n.50 del 27 aprile 2018

- **Articolo 20- Convocazione, adunanza e deliberazione del Consiglio di Amministrazione.**

- **20.1.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni quattro mesi, su convocazione del Presidente, o quando questi ne ravvisa l'opportunità o su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti.

- **20.2.** La convocazione deve essere inviata a ciascun Amministratore e al Sindaco mediante lettera raccomandata, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica con preavviso di almeno ventiquattro ore.

- **20.3.** Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

- **20.4.** In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

- **20.5.** Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Sindaco unico e, su invito del Presidente, anche eventuali esperti esterni.

- **20.6.** Il Consiglio di amministrazione può riunirsi con le stesse modalità previste per l'assemblea dal precedente art. 11 co.6, ovvero anche in audio-conferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- **a)** che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale;

- **b)** che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

- **c)** che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione visionare, ricevere e/o trasmettere documenti.

- **20.7.** Le deliberazioni del Consiglio devono essere trascritte in un apposito libro e i relativi verbali firmati da chi presiede la seduta e dal segretario.

- **Articolo 21- Il Presidente**

- **21.1.** Il Presidente della Società eletto dall'Assemblea oppure, ove questa non vi proceda, dal Consiglio di Amministrazione, nel proprio seno, ne ha la rappresentanza legale.

- **21.2.** Egli convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione.

- Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del CdA ed è rieleggibile.

- **Articolo 22 - Il Sindaco Unico**

- **22.1.** Il Sindaco unico viene nominato dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile.

- **22.2.** Il Sindaco unico dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

- **22.3.** Salvo le ipotesi di legge nelle quali la revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione, con decisione dei soci la revisione legale dei conti può essere affidata in alternativa all'organo di controllo, ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro. Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo, lo stesso deve essere composto esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

- **22.4.** Per la revisione legale dei conti, si applicano le disposizioni vigenti previste in tema di società per azioni.

- **22.5.** L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza

delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d. lgs. n. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 112/2017.

Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

- **22.6** - Il compenso dei componenti l'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Per la determinazione del compenso si ha riguardo a quanto previsto dall'articolo 3 secondo comma lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017

- **Articolo 23 - Il Direttore Generale**

- **23.1.** La nomina del Direttore Generale è facoltativa.

- **23.2.** Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per la durata stabilita dal Consiglio stesso salvo rinuncia o revoca insindacabile.

- **23.3.** Il Direttore Generale cura l'attuazione di ognuna delle Delibere del Consiglio di Amministrazione al quale risponde.

- **23.4.** Il Direttore Generale sovrintende alle attività della Società e impartisce le opportune istruzioni alla sua struttura per l'esecuzione.

- **23.5.** Il Direttore Generale ha poteri di coordinamento e di indirizzo per quanto non specificatamente riservato dalle Leggi e dallo Statuto all'Assemblea o al Consiglio di Amministrazione.

- **23.6.** Egli può adottare nei limiti della delega ricevuta i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

- **23.7.** Egli inoltre può esercitare, come indicato dal penultimo comma dell'art.15, le deleghe esplicitamente conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, in qualità di Direttore Scientifico, ha altresì in specifico i seguenti poteri:

- **1)** individuare e suggerire sia al Comitato Scientifico che al Consiglio di Amministrazione linee di politica tecnico-scientifica.

- **2)** formulare proposte e indicazioni sui programmi di attività della Società, ivi compresa la formazione dei ricercatori;

- **3)** esaminare le linee guida del programma annuale di ricerca e predisporre, per quanto di propria competenza, le relazioni annuali di cui il Consiglio di Amministrazione terrà in sede, di relazioni ai sensi dei punti c) e d) dell'art.16;

- **4)** fornire pareri, ove richiesto oltre i casi previsti dallo Statuto, su problemi tecnico-scientifici al Presidente della Società, al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea.

- **23.8.** Il Direttore Generale, se non già membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assiste alle Assemblee dei soci, in ambedue i casi col solo voto consultivo.

- **Articolo 24- Esercizio Sociale**

- **24.1.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

- **Articolo 25 - Libri della Società Consortile**

- **25.1.** Oltre ai libri alle scritture contabili previsti dalla legge per le società azionarie la società deve tenere il libro delle adunanze.

- **Articolo 26 - Cause di scioglimento**

- **26.1.** La Società si scioglie:

- **a)** per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;

- **b)** per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità a conseguirlo;

- **c)** per deliberazione dell'Assemblea ordinaria, presa con il voto favorevole dei soci rappresentanti i due terzi del capitale Sociale;

- **d)** negli altri casi previsti dalla legge.

- **Articolo 27 - Liquidazione in caso di scioglimento**

- **27.1.** In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore, scelto tra tre nominativi indicati dal Consiglio di Amministrazione, con tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione.

- **27.2.** La liquidazione della Società non potrà comportare la messa a carico di nessuno dei Soci e segnatamente né alle Università né agli Enti di ricerca l'assunzione del personale dipendente della Società.

- **27.3.** Il patrimonio residuo alle operazioni di liquidazione obbligatorie sarà devoluto ad altro ETS (Ente del Terzo Settore), avente finalità analoghe, a seguito di parere favorevole dell'ufficio del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

- Articolo 28 - Disposizioni transitorie e finali

- **28.1.** Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni dell'art.2615/ter del codice civile e la normativa nello stesso richiamata o comunque integrativa.

- Articolo 29 - Giurisdizione

- **29.1.** Il presente Statuto è governato dalla Legge Italiana.

- **29.2.** Il Foro competente per ogni controversia è quello di Brindisi.

- **29.3.** Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ovvero all'esecuzione del presente Statuto, nei rapporti fra i Soci ovvero fra essi e la Società, gli Amministratori e i liquidatori, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente del Tribunale di Brindisi.

- **29.4.** La determinazione dell'arbitro vincolerà le parti come se si trattasse di un accordo transattivo tra le stesse.

- **29.5.** L'arbitro non sarà tenuto all'osservanza di alcuna norma di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio tra le parti.

F.to DISTANTE Alessandro - F.to Dr. Arcangelo RINALDI, Notaio vi è il sigillo.

13 di 13